

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

10/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Approvato il modello di certificato sui mutui contratti nell'anno 2011 – Ministero dell'Interno – Comunicato del 27 febbraio 2012</b>	<b>2</b>
<b>Garante della Privacy: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 non è più obbligatorio redigere e aggiornare il Documento Programmatico per la Sicurezza</b>	<b>2</b>
<b>Autorizzazione alla riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l'anno 2011 – D.M. 24 febbraio 2012</b>	<b>3</b>
<b>ARAN: Nuovi orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie locali sulla disciplina contrattuale delle ferie</b>	<b>4</b>
<b>Elezioni amministrative della primavera 2012.</b>	<b>6</b>
- Decreto del Ministro dell'Interno di fissazione della data di svolgimento per i giorni 6 e 7 maggio.	6
- Decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15. Disposizioni transitorie per l'anticipazione dei termini per la presentazione delle candidature	6
<b>Settimana Nazionale “Porta la Sporta” dal 14 al 22 aprile</b>	<b>7</b>

## **Approvato il modello di certificato sui mutui contratti nell'anno 2011 – Ministero dell'Interno – Comunicato del 27 febbraio 2012**

Con il decreto interdipartimentale del 23 febbraio 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di certificato sui mutui contratti nell'anno 2011 da tutti gli enti locali (province, comuni e comunità montane).

In attesa della pubblicazione del modello, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, mette a disposizione copia dello stesso, in formato pdf che potrà essere utilizzato dagli enti locali interessati ad esclusione degli enti locali delle regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Il documento è reperibile su : <http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270212.html>

## **Garante della Privacy: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 non è più obbligatorio redigere e aggiornare il Documento Programmatico per la Sicurezza**

Il Garante della Privacy rende noto che in riferimento all'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).

Pertanto, salvo che intervengano modifiche da parte del Parlamento, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno."

Di seguito l'art. 45 del DL 9 febbraio 2012 n. 5

**Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo** (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012)

### **Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali**

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";*

- b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."*;
- c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
- d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

### **Autorizzazione alla riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l'anno 2011 – D.M. 24 febbraio 2012**

E' stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l'anno 2011, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il Decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In attesa della pubblicazione in G.U. il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anticipato la pubblicazione del testo del decreto che è consultabile su :  
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/>

Il decreto dispone che per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2010 e per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,14% per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 5,14% per cento della suddetta media triennale.

Invece le province di cui al comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2010 e per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 0,068 e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 9.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze inoltre rende noto che al fine di acquisire il nuovo obiettivo, rideterminato ai sensi del presente decreto, le province interessate ed i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti devono accedere al sistema web, appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, richiamare (dal menù "Rilevazione modello") il modello obiettivi in "variazione" e dare conferma.

## **ARAN: Nuovi orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie locali sulla disciplina contrattuale delle ferie**

Due particolari profili della disciplina contrattuale delle ferie:

*Come devono essere quantificate le ferie spettanti ad una lavoratrice che, titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con distribuzione della prestazione lavorativa solo sui primi sei mesi di ciascun anno e con un orario di lavoro di 36 ore articolato su cinque giorni settimanali, si assenti per interdizione dal lavoro per maternità e successivamente per congedo di maternità?*

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000, si deve procedere al riproporzionamento delle ferie spettanti al lavoratore, commisurandole alle giornate di lavoro prestate nell'anno, senza che assuma alcun rilievo a tal fine la durata della singola giornata lavorativa (le ferie non si calcolano e non si maturano mai a ore).

Quest'ultima conta solo ai fini della determinazione della retribuzione dei giorni di ferie, dato che essa deve essere rapportata alla durata della prestazione giornaliera (art. 6, comma 8, terzo periodo, del CCNL del 14.9.2000).

Pertanto, nel caso di specie (un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale al 50%, con distribuzione dell'orario su solo sei mesi dell'anno), la circostanza che la lavoratrice durante il periodo destinato alla prestazione lavorativa abbia fruito dell'interdizione dal lavoro per maternità e, successivamente, del congedo di maternità, non acquista rilievo, in senso riduttivo, ai fini della maturazione delle ferie, in quanto, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 151/2001, i periodi di congedo di maternità sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli delle ferie.

*Nei confronti di un dipendente già autorizzato ad assentarsi per ferie, è stata disposta la revoca per ragioni di servizio della sola giornata di ferie (la prima). Rinunciando a tutta la vacanza organizzata per le ferie, il dipendente ha richiesto il rimborso delle spese per le ferie non effettuate ed in particolare quelle dell'albergo prenotato. Quali regole trovano applicazione per tale fattispecie?*

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:

- la particolare problematica esposta non trova alcuna diretta soluzione nella vigente disciplina contrattuale in materia di ferie, contenuta nell'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per i suoi contenuti specifici, infatti, essa non può essere ricondotta, in via analogica, alle previsioni dell'art. 18, comma 11, del CCNL del 6.7.1995 che prendono in considerazione solo i diversi casi dell'interruzione e della sospensione delle ferie che il dipendente già sta fruendo;
- conseguentemente, in mancanza di regole espresse su tale materia, si possono solo richiamare alcune indicazioni giurisprudenziali, intervenute in passato con riferimento al settore del lavoro privato;

- in particolare la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 1557 dell'11 febbraio 2000, ha avuto modo di affermare che:

a) in base al dato letterale dell'art. 2109 c.c., è il datore di lavoro che stabilisce nel tempo il periodo annuale di ferie retribuito, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La legge prevede la determinazione unilaterale del periodo annuale di ferie da parte del datore di lavoro e in detta determinazione egli deve soltanto tener conto degli interessi del lavoratore. La stessa legge stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;

b) la rilevanza degli interessi del prestatore non esclude il permanere del potere del datore di lavoro di modificare il periodo originariamente assegnato in relazione alle esigenze dell'impresa (il sopravvenire di esigenze eccezionali ed imprevedibili) e, quindi, di modificare, salva la obbligatoria preventiva comunicazione, il periodo di ferie assegnato;

c) pertanto, il potere attribuito al datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie, implica quello di modificarlo, con il solo limite del preavviso (secondo la Corte ai fini della modifica non sarebbe necessario il sopravvenire di circostanze eccezionali ed imprevedibili in quanto la modifica del periodo feriale può derivare anche soltanto da una riconsiderazione delle esigenze aziendali, alle quali per legge è legata l'assegnazione delle ferie);

d) la rilevanza degli interessi del prestatore comporta che, eventualmente, questi potrà richiedere di essere indennizzato per i danni derivanti dal mutamento del periodo feriale, qualora il datore di lavoro non abbia rispettato l'onere, sullo stesso incumbente, di dare comunicazione al lavoratore con congruo preavviso della decisione di modifica del periodo di fruizione delle ferie.

Alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali (non sono numerose le pronunce dei giudici su tale particolare materia e, quindi, non si può parlare di orientamenti consolidati), si dovrebbe ritenere che la possibilità di indennizzare il lavoratore delle spese sostenute nel caso di modifica del periodo di ferie già assegnato, prima della fruizione delle stesse, sussiste solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto all'onere della comunicazione al lavoratore, con congruo preavviso, della decisione di modifica, come richiesto dalla normativa codicistica. Il che potrebbe comportare, implicitamente, il riconoscimento di una forma di responsabilità per il pagamento dell'indennizzo a carico del soggetto datoriale che a tale comunicazione era tenuto e che non vi ha provveduto. Inoltre, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo (nel caso di specie si tratterebbe del rimborso delle spese di soggiorno), dovrebbe comunque essere verificato se il lavoratore, sulla base delle regole in materia di responsabilità per danni e dei principi generali di correttezza e buona fede, abbia fatto tutto quanto era in suo potere per evitare o ridurre, quanto meno, l'entità del danno a carico del datore di lavoro, come ad esempio, la richiesta all'albergo dello slittamento di un giorno della prenotazione. Occorre, infatti, considerare che la effettiva decisione di non fruire comunque dell'intero periodo di ferie, pure in presenza della revoca di un solo giorno, è stata autonomamente adottata dal lavoratore stesso.

Spetta comunque all'ente, anche alla luce delle indicazioni giurisprudenziali fornite, decidere quale comportamento concretamente adottare, trattandosi di attività tipicamente gestionale di una materia che, ad oggi, trova la sua fonte regolativa esclusivamente nelle previsioni dell'art. 2109 del codice civile.

### **Elezioni amministrative della primavera 2012.**

- **Decreto del Ministro dell'Interno di fissazione della data di svolgimento per i giorni 6 e 7 maggio.**
- **Decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15. Disposizioni transitorie per l'anticipazione dei termini per la presentazione delle candidature**

Il ministro dell'Interno ha firmato il decreto con il quale sono fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, invece, avrà luogo nei giorni 20 e 21 maggio.

Per evitare l'apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che la presentazione delle liste avvenga in anticipo, dalle ore 8 del 34° giorno alle ore 12 del 33° giorno antecedenti la data di votazione.

Tale disposizione è contenuta nel decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012. La disposizione è di carattere transitorio ed è limitata al turno annuale ordinario di elezioni amministrative della prossima primavera.

Dunque i termini per la presentazione delle liste e delle candidature, previsti dagli artt. 28, decimo comma, e 32, decimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono stati anticipati al trentaquattresimo e al trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Tali termini cadranno pertanto nei giorni di lunedì 2 aprile (dalle ore 8 alle ore 20) e di martedì 3 aprile (dalle ore 8 alle ore 12). Conseguentemente, sempre limitatamente alle elezioni della primavera 2012, saranno anticipati i termini dei successivi adempimenti del procedimento di ammissione delle liste e candidature, ivi compreso quello di cui all'art. 33, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 570 del 1960, concernente il termine - che viene anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione (cioè, venerdì 6 aprile) - entro il quale la commissione circondariale si riunisce per udire i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare in via definitiva.

A seguito della riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali si segnala che la riduzione della composizione consiliare incide anche sul numero massimo e minimo dei candidati da ricomprendere in ogni lista, a seconda della fascia demografica di appartenenza del comune interessato alla consultazione.

In particolare, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in applicazione dell'art. 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e cioè:

- almeno 4 e non più di 6, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- almeno 5 e non più di 7 nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- almeno 7 e non più di 10, nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in applicazione dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da ricomprendere nella lista sia superiore a 50 centesimi, e cioè:

- almeno 11 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000;
- almeno 16 e non più di 24, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- almeno 21 e non più di 32, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 24 e non più di 36, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
- almeno 32 e non più di 48, nei comuni con più di un milione di abitanti.

### **Settimana Nazionale "Porta la Sporta" dal 14 al 22 aprile**

Torna anche quest'anno l'evento settimanale giunto alla terza edizione che si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di ridurre lo spreco di risorse che si nasconde in abitudini di consumo improntate all'usa e getta e di attirare l'attenzione sulle attività che la campagna promuove durante tutto l'anno.

L'invito a partecipare è rivolto agli enti locali, alle associazioni locali e nazionali di varia natura, agli istituti scolastici, aziende, singoli esercizi commerciali, catene del retail e naturalmente cittadini tutti. Le azioni che possono essere messe in campo da Enti locali e Aziende sono attività di comunicazione ambientale verso la cittadinanza o i propri clienti che abbiano come obiettivo la riduzione del consumo usa e getta e dell'imballo superfluo. Vengono qui in aiuto due iniziative della campagna :

Meno plastica per tutti [http://www.portalasperta.it/plastica\\_meno\\_15\\_chili.htm](http://www.portalasperta.it/plastica_meno_15_chili.htm) e

Mettila in rete [http://www.portalasperta.it/mettila\\_in\\_rete.htm](http://www.portalasperta.it/mettila_in_rete.htm)

che promuovono soluzioni di consumo e prodotti a basso impatto ambientale che permettono l'uso multiplo, il riutilizzo e la possibilità di acquisto portando i contenitori da casa.

L'evento diventa inoltre per gli Enti e le Aziende partecipanti l'occasione per raccontare azioni di riduzione dell'impronta ecologica complessiva che potrebbero avere in corso o in programmazione. Ulteriori dettagli sull'iniziativa e indicazioni utili alla partecipazione per tutti i soggetti che possono essere coinvolti si trovano sull'homepage del sito di Porta la Sporta <http://www.portalasporta.it/index.htm>

Bergamo, 05 marzo 2012

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord